



2015/0100(NLE)

25.5.2016

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati
(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

Relatore: Ingeborg Gräble

PA_Leg_Consent

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a raccomandare l'approvazione, da parte del Parlamento, della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati.

La commissione per il controllo dei bilanci suggerisce alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di approvare una risoluzione non legislativa di accompagnamento che includa quanto segue:

- A. considerando che il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) rappresenta un contributo fondamentale alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali;
- B. considerando che il 3 aprile 2014 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (direttiva sui prodotti del tabacco), poiché l'azione legislativa a livello dell'Unione è stata necessaria per applicare il protocollo FCTC dell'OMS;
- C. considerando che l'Unione europea e gli Stati membri² hanno firmato accordi giuridicamente vincolanti e applicabili con i quattro principali produttori di tabacco del mondo, per affrontare il problema del contrabbando e della contraffazione di sigarette;
- D. considerando che, secondo i termini di questi accordi pluriennali, questi produttori devono pagare un totale collettivo di più di 2 miliardi di EUR a favore dell'Unione e degli Stati membri che partecipano agli accordi per sostenere le iniziative di lotta contro il contrabbando e la contraffazione;
- E. considerando che il sistema di tracciamento e rintracciamento previsto dalla direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2019;
- F. considerando che il protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, conferma formale o adesione presso il depositario;

¹ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

² Ad eccezione della Svezia nel caso degli accordi con la British American Tobacco e l'Imperial Tobacco Limited.

- G. osserva che finora 16 paesi hanno ratificato il protocollo FCTC dell'OMS, tra cui cinque Stati membri;
1. accoglie favorevolmente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo ed è del parere che il Parlamento dovrebbe dare la propria approvazione;
 2. si compiace, in particolare, del fatto che l'obiettivo principale del protocollo sia di eliminare tutte le forme di commercio illegale del tabacco e che il protocollo introduca il principio della dovuta diligenza quale definito nel suo articolo 7, stabilisca un efficace sistema di licenze inteso a controllare la catena di approvvigionamento e includa disposizioni relative a un sistema di tracciamento e rintracciamento nonché alla prevenzione del riciclaggio di denaro;
 3. ricorda che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo FCTC che concerne il tracciamento e il rintracciamento, l'articolo 15 della direttiva sui prodotti del tabacco prevede che "tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco" e definisce le informazioni che devono fare parte di detto identificativo;
 4. sottolinea che, in conformità dei punti 12 e 13 dell'articolo 8 del protocollo FCTC, gli obblighi attribuiti dallo stesso a una parte contraente non possono essere eseguiti dall'industria del tabacco né le possono essere delegati, e che ciascuna parte contraente garantisce che le proprie autorità competenti, che partecipano al sistema di tracciamento e rintracciamento, interagiscano con l'industria del tabacco e con coloro che ne rappresentano gli interessi solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione delle disposizioni relative al tracciamento e rintracciamento;
 5. ritiene che, in conformità del protocollo FCTC, le disposizioni della direttiva sui prodotti derivati dal tabacco sul tracciamento si applicheranno a tutte le imprese produttrici di tabacco dei 28 Stati membri, dalla fabbricazione al primo punto di vendita al dettaglio, e che un sistema legislativo e normativo sia migliore di un sistema di tracciamento controllato da un'impresa;
 6. ricorda che gli obblighi in materia di tracciamento e rintracciamento, nella direttiva sui prodotti derivati dal tabacco, creeranno uno standard mondiale sul tracciamento e il rintracciamento; sollecita pertanto la Commissione a garantire che sia creato uno standard aperto, anziché un monopolio, in cui tutti i sistemi su misura potrebbero essere integrati, a condizione che siano conformi agli obblighi di cui alla direttiva sui prodotti derivati dal tabacco e al protocollo FCTC dell'OMS; attribuisce grande importanza a questo punto per il futuro successo dello standard vincolante per il tracciamento e il rintracciamento nonché per la lotta contro il commercio illegale;
 7. ricorda che il 9 marzo 2016¹ il Parlamento ha espresso il proprio parere, stando al quale "tutti gli elementi contemplati dall'accordo con le PMI saranno coperti dal nuovo quadro giuridico costituito dalla direttiva sui prodotti del tabacco e dal

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (2016/2555 RSP).

protocollo FCTC dell'OMS" e ha concluso "che l'accordo con le PMI non dovrebbe essere rinnovato, prorogato o rinegoziato";

8. invita la Commissione a considerare di porre termine agli altri tre accordi conclusi con produttori di tabacco all'entrata in vigore del protocollo FCTC;
9. osserva che, dall'introduzione degli accordi sul tabacco, le imprese hanno migliorato i controlli sulla loro produzione, i loro clienti e contraenti, l'immagazzinamento e il trasporto di sigarette, così come sui tipi di pagamenti accettabili per le sigarette;
10. sottolinea che da quando sono stati conclusi gli accordi sul tabacco, il sequestro di prodotti genuini dei quattro principali produttori di tabacco è velocemente diminuito; osserva che questa diminuzione non ha portato a una riduzione complessiva dei prodotti illegali sul mercato dell'Unione, dal momento che la quota di mercato degli Stati membri occupata dalle sigarette "cheap white" a basso costo, provenienti in prevalenza da paesi non appartenenti all'Unione, è aumentata e che questi paesi possono non aver ratificato il protocollo; invita pertanto la Commissione a presentare, entro la fine del 2016, un piano d'azione che definisca nuove misure intese ad affrontare urgentemente tale problema; sottolinea che occorre tener conto degli insegnamenti tratti dalla strategia dell'UE del giugno 2013 nella lotta contro il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco che, come risulta dalla valutazione d'impatto del 24 febbraio 2016¹, non ha raggiunto pienamente i suoi obiettivi;
11. sollecita la Commissione a concentrare i propri sforzi per convincere i paesi dell'Europa orientale a firmare e a ratificare il protocollo;
12. ritiene fondamentale incrementare la cooperazione tra gli Stati membri, tramite un sistema di scambio di dati automatizzato; chiede alla Commissione di presentare nella sua relazione annuale sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione i dati relativi ai sequestri effettuati e la invita a proporre una politica globale contro la criminalità organizzata che opera nel settore del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco;
13. invita la Commissione a valutare sanzioni che possano prevedere il ritiro della licenza bancaria per gli istituti bancari che ricoprono un ruolo attivo nel riciclaggio di denaro proveniente dal commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco o da elusione fiscale in tale settore;
14. si rammarica del fatto che la gestione degli accordi sul tabacco da parte della Commissione non sia trasparente, possa creare situazioni di conflitto d'interessi e non sia soggetta a un reale controllo democratico; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure proattive per estendere sotto tale profilo le sue politiche in materia di trasparenza, onde evitare di compromettere la propria credibilità e integrità;
15. deplora che gli Stati membri non abbiano avuto l'obbligo di indicare una destinazione

¹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione tecnica dell'esperienza maturata con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra la Philip Morris International e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri (SWD(2016)0044).

specifica delle entrate derivanti dagli accordi sul tabacco; esprime disappunto per il fatto che tutti i dati relativi ai sequestri di materiale contraffatto e/o illegale sono secretati e non pubblicamente accessibili;

16. invita la Philip Morris International (PMI) a tener fede al proprio impegno pubblico a continuare ad applicare le disposizioni in materia di tracciamento e di rintracciamento e dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") contenute nell'attuale accordo, indipendentemente da una sua eventuale proroga;
17. esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare, a livello di UE e il più presto possibile dopo la scadenza dell'accordo con la PMI, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti della PMI e a intraprendere indagini e attività di contrasto efficaci, comprese ammende e altre sanzioni civili e penali, in caso di confisca di prodotti di tale fabbricante in canali illeciti, fintanto che tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili, di modo che non vi sia alcun vuoto normativo tra la scadenza dell'accordo con la PMI e l'entrata in vigore della direttiva sui prodotti del tabacco e del FCTC dell'OMS;
18. ritiene che vi sia la necessità di un sistema di tracciamento e rintracciamento e di una dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") e di altre misure efficaci da applicare al tabacco greggio tagliato, a filtri e carte utilizzati dall'industria del tabacco, come un ulteriore strumento per combattere il contrabbando e i prodotti contraffatti.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	24.5.2016
Esito della votazione finale	+: 24 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Carlos Iturgaiz, Liadh Ní Riada